



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



**DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ESAME DI STATO
(STUDENTI CON BES)**

STUDENTI CON DISABILITÀ (ai sensi delle legge 104/1992)

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

La relazione di presentazione del candidato con disabilità è redatta dal docente di sostegno e viene allegata al Documento del 15 Maggio, quindi non affissa all'albo (si veda l'**Allegato n. 4**). Le informazioni relative agli studenti con disabilità sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si fa menzione solo della presenza di tali alunni e non viene apposta nessuna sigla accanto al nome dell'alunno. La relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell'esame. La stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l'intera classe, è fondamentale, in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.

La relazione deve contenere:

- presentazione dello/a studente/ssa;
- tipologia delle prove (si veda **Allegato n. 3**);
- tipologia di supporto offerto dal docente di sostegno;
- valutazione delle prove di verifica;
- con quale tipo di assistenza il candidato ha svolto le prove di verifica durante l'anno scolastico;
- suggerimenti per le prove dell'esame di stato;
- i compiti delle persone incaricate di prestare assistenza durante lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali.
- normativa scolastica di riferimento.

Il fascicolo personale dello/a studente/ssa deve contenere:

- Profilo di funzionamento e PEI;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio.

Credito scolastico

Agli studenti con disabilità, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno il credito scolastico sulla base della votazione riferita al piano educativo individualizzato.

ESAME DI STATO

Diploma o attestato?

L'esame di Stato per candidati con disabilità consta di due possibili percorsi a seconda del tipo di PEI (si veda **Allegato n. 3**):

- **PEI MINISTERIALE OPPURE EQUIPOLLENTE** con un sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali. Le prove d'esame sono uguali alla classe o prove equipollenti. Il superamento dell'Esame consente il rilascio del diploma.
- **PER DIFFERENZIATO** con un sistema valutativo riferito al PEI. In questo caso le prove sono differenziate. Il superamento dell'esame consente il rilascio non del diploma, ma dell'attestato di credito formativo ai sensi del D.P.R. 323/98 art. 13.

Tipologia di prove scritte e di assistenza alle prove

“Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate”.

(O.M. 205 11/03/2019, art.20, c. 1, 2, 3).

Le persone che fanno assistenza durante l'esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico, e precisamente: docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola; docenti di sostegno; docenti curricolari; personale assegnato alla scuola; assistenti inviati dagli Enti Locali o segnalati dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie; obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali. Le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una, alternativamente per prove diverse.

Tempi

Ai candidati in situazione di disabilità la Commissione di Esame può concedere tempi più lunghi per le prove d'esame.

I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Colloquio

A ciascun candidato con disabilità la commissione sottopone materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio. Non trova applicazione per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019, ossia l'apertura delle buste.

Prove differenziate non equipollenti = attestato di credito formativo

“Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con

l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto".

(O.M. 205 11/03/2019, art.20, c. 8, 9).

Per un modello di attestato di credito formativo, si veda l'**Allegato n. 21**.

N.B. Precisazioni sulla pubblicazione degli esiti

Per candidati con P.E.I. differenziato si pubblicano i voti e i crediti sull'albo d'istituto con la dicitura «ammesso», in caso di esito positivo; non si pubblicano i voti e i punteggi e si scrive «non ammesso», se l'esito è negativo.

Si scrive che la valutazione è riferita al P.E.I. solo nel registro degli esami e nelle certificazioni rilasciate. Non si scrive sui tabelloni.

STUDENTI CON DSA/BES **(certificazione/diagnosi)** **(ai sensi delle legge 170/2010 e della D.M. 12/2012)**

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Tutte le informazioni relative agli studenti in situazioni particolari vanno presentate in una relazione, che è un documento allegato al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza (ma non viene affisso all'albo). Le informazioni relative agli studenti con DSA/BES sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si fa menzione solo della presenza di tali alunni e non viene apposta nessuna sigla accanto al nome dell'alunno. La relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell'esame. La stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l'intera classe, è fondamentale, in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.

- **Candidati con DSA ai sensi della legge 170/2010**

La relazione di presentazione del candidato con DSA è redatta dal coordinatore di classe e viene allegata al Documento del 15 Maggio.

La relazione dovrà contenere:

- informazioni sull'alunno (anagrafica e riferimento alla diagnosi);
- presentazione dell'alunno;
- metodologie didattiche adottate in corso d'anno;
- strumenti e criteri di verifica adottati.

La relazione dovrà specificare inoltre:

- se sono previsti tempi più lunghi
- eventuale lettura del testo della prova
- eventuale strumentazione per l'ascolto
- modifiche formali per la redazione della prova
- uso di strumentazione informatica

Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione:

- certificazione/diagnosi;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe).

- **Candidati con BES ai sensi della DM 27/12/2012**

La relazione di presentazione del candidato con BES è redatta dal coordinatore di classe e viene allegata al Documento del 15 Maggio.

Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione:

- eventuale diagnosi;

- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe).

ESAME DI STATO

- **Candidati con DSA ai sensi della legge 170/2010**

“La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali” (O.M. 205 11/03/2019, art.21, c. 2).

Modalità di svolgimento delle prove d'esame per il candidato con DSA:

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Si possono inoltre prevedere particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

A ciascun candidato con DSA la commissione sottopone materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) predisposti in coerenza con il PDP, da cui prende avvio il colloquio.

Non trova applicazione per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019, ossia l'apertura delle buste.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

- **Candidati con DSA con PDP differenziato (= esonero lingua straniera)**

I candidati con certificazione di DSA hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono **prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie**, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'**attestato di credito formativo**.

Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestato e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

- Candidati con DSA con dispensa dallo scritto in lingua straniera

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive.

Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

- Candidati con BES ai sensi della DM 27/12/2012

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.

In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

N.B. Precisazioni sulla pubblicazione degli esiti

Il punteggio delle prove scritte dei candidati DSA che hanno svolto prove orali sostitutive degli scritti e dei candidati che hanno svolto prove differenziate va pubblicato nell'albo dell'istituto sede di esame il giorno precedente la data d'inizio dei colloqui (esclusi le domeniche e i giorni festivi intermedi).

Per candidati con DSA con percorso didattico differenziato si pubblicano i voti e i crediti sull'albo d'istituto con la dicitura «ammesso», in caso di esito positivo; non si pubblicano i voti e i punteggi e si scrive «non ammesso», se l'esito è negativo.

STUDENTI CON BES INDIVIDUATI DAL C.D.C. (no diagnosi, svantaggio)

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Tutte le informazioni relative agli studenti in situazioni particolari vanno presentate in una relazione, che è un documento allegato al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza (ma non viene affisso all'albo). Le informazioni relative agli studenti con DSA/BES sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel Documento del 15 maggio si fa menzione solo della presenza di tali alunni e non viene apposta nessuna sigla accanto al nome dell'alunno. La relazione va esclusivamente consegnata alla Commissione degli Esami di Stato, nel fascicolo personale dello studente, al fine di descrivere la situazione e fornire indicazioni necessarie allo svolgimento dell'esame. La stesura di tale relazione, atto del Consiglio di Classe al pari del documento per l'intera classe, è fondamentale, in quanto entra nello specifico delle indicazioni cui si dovranno attenere le Commissioni.

La relazione di presentazione del candidato con BES è redatta dal coordinatore di classe e viene allegata al Documento del 15 Maggio.

Il fascicolo personale dovrà contenere la seguente documentazione:

- eventuale diagnosi;
- piano didattico personalizzato;
- simulazioni delle prove d'esame;
- mappe concettuali e formulari da utilizzare durante le prove d'esame, visionati e sottoscritti dai docenti;
- griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio (se differenti da quelle della classe).

ESAME DI STATO

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES.

In ogni caso, per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre **è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.